



STATUTO PROVINCIALE

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. Il Comitato Provinciale UNPLI di Pescara, costituita con scrittura privata il 14 marzo 2000 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Pescara 2, in data 03 marzo 2005 al n. 443 serie 3, di seguito denominato "UNPLI PESCARA" ha sede legale a Pescara c/o l'Assessorato al Turismo della Provincia di Pescara;
2. Il suddetto Comitato ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica e sociale. Può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità in campo turistico, culturale, ambientale e sociale, nell'ambito della solidarietà e del volontariato;
3. L'UNPLI PESCARA è diretta promanazione del Comitato Regionale UNPLI Abruzzo;
4. L'UNPLI PESCARA può su deliberazione espressa a maggioranza semplice dei suoi componenti, fissare distintamente una sede legale e operativa. Quest'ultima può coincidere con la città di residenza del Presidente Provinciale pro-tempore.

Art. 2 – Composizione e compiti

1. L'UNPLI PESCARA è composto di tutte le Pro Loco ubicate nel territorio della Provincia di Pescara e regolarmente iscritte al Comitato Regionale UNPLI Abruzzo;
2. Il Comitato Provinciale ha i seguenti compiti:
 - a. Coordina i bacini e le Pro Loco della Provincia;
 - b. Concorda le attività e le linee di azione da intraprendere nei confronti della Provincia e degli Enti Locali;
 - c. Attiva servizi di consulenza, assistenza e promozione per le Pro Loco della Provincia in sintonia ed in ottemperanza con deliberazioni degli organi e dei Dipartimenti Regionali;
 - d. Rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle Pro Loco della Provincia di Pescara in ogni sede privata ed istituzionale;
3. L'UNPLI PESCARA gode di autonomia decisionale, operativa ed economica, nell'ambito delle direttive del Comitato Regionale.



Art. 3 – Organi

1. Organi del Comitato Provinciale sono:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Comitato;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Revisore.
2. Organi periferici del Comitato Provinciale sono i Bacini, costituiti da:
 - a. L'Assemblea di Bacino;
 - b. I Delegati di Bacino;
 - c. Il Coordinatore di Bacino.

Art. 4 - Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è costituita da un rappresentante di ciascuna Pro Loco della Provincia regolarmente iscritta che ha diritto di voto secondo le norme stabilite dallo Statuto Regionale all'art. 3 comma 5);
2. L'assemblea viene convocata una volta l'anno, entro il 28 febbraio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta il Comitato Provinciale o 1/3 delle Pro Loco aventi diritto al voto.

Art. 5 – Comitato Provinciale

1. Il Comitato è formato, in modo paritario, dai Delegati eletti nei Bacini che fanno parte della medesima Provincia;
2. Il Comitato elegge il Presidente fra i propri componenti;
3. Il Comitato ha il compito di riunirsi periodicamente per esaminare e coordinare le linee operative, programmatiche e di promozione dell'attività delle Pro Loco della Provincia di Pescara, oltre che studiare ed attivare le linee di intervento nei confronti degli Enti Locali;
4. Predispone ed approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio di Previsione con l'unita Relazione Programmatica, determinando la quota associativa di propria competenza;
5. Il Comitato delibera sul numero dei Delegati rappresentanti di ogni Bacino ed il numero e la composizione dei Bacini stessi.



Art. 6 - Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato, con le modalità previste per l'elezione di quello Regionale, fra i componenti il Comitato. Dura in carica quattro anni;
2. E' facoltà del Comitato Provinciale eleggere uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti uno svolge funzioni di Vicario;
3. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a. Stimola e coordina le attività dei Bacini della propria Provincia e tiene gli opportuni contatti con gli Enti Locali;
 - b. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato;
 - c. E' responsabile della gestione economica del Comitato;
 - d. Delega allo svolgimento di particolari incarichi e competenze gli altri membri del Comitato;
4. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea Provinciale ed al Presidente Regionale;
5. Per il resto valgono le disposizioni previste per il Presidente Regionale in quanto compatibili.

Art. 7 – Il Revisore Provinciale

1. Il Revisore viene nominato dall'Assemblea Provinciale preferibilmente tra i suoi componenti;
2. Il Revisore ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI PESCARA.

Art. 8 – Bacino

1. Ogni Bacino è costituito da tutte le Pro Loco che sono regolarmente iscritte al Comitato Regionale operanti nella zona di territorio provinciale definita dal Comitato Provinciale;
2. Ogni Bacino ha i compiti di coordinamento, rappresentanza ed assistenza delle Pro Loco iscritte;
3. I Bacini della Provincia di Pescara sono definiti da deliberazioni del Comitato Provinciale, secondo criterio di ripartizione territoriale omogenea. Il loro numero potrà variare, tenuto conto di esigenze e necessità oggettive delle Pro Loco iscritte.

Art. 9 – Assemblea di Bacino

1. L'Assemblea di Bacino è composta dai rappresentanti delle Pro Loco regolarmente iscritte che hanno diritto di voto;



2. L'Assemblea di Bacino è convocata dal Coordinatore almeno due volte l'anno;
3. Le funzioni dell'Assemblea di Bacino sono quelle di informare tutte le Pro Loco del Bacino sull'attività dell'UNPLI a livello nazionale, regionale e provinciale e di discutere e di decidere sulle problematiche e sulle iniziative delle Pro Loco stesse, sollecitando il coordinamento tra tutte le Pro Loco territorialmente e culturalmente omogenee;
4. L'Assemblea di Bacino elegge il numero di Delegati richiesto dal Comitato Provinciale e, tra questi, il Coordinatore.

Art. 10 – Delegati di Bacino

1. I Delegati di Bacino sono eletti dall'Assemblea di Bacino;
2. I Delegati di Bacino fanno parte di diritto del Comitato Provinciale;
3. I Delegati di Bacino coordinano ed assistono le Pro Loco iscritte, rappresentano le Pro Loco iscritte, curano i rapporti con le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio del Bacino, oltre che con gli organi provinciali, regionali e nazionali dell'UNPLI;
4. Tutte le funzioni dei Delegati di Bacino sono proprie anche del Presidente Provinciale.

Art. 11 – Coordinatore di Bacino

1. Il Coordinatore di Bacino viene eletto dall'Assemblea di Bacino;
2. Il Coordinatore ha il compito di convocare e di presiedere l'Assemblea di Bacino;
3. Il Coordinatore, di diritto, fa parte dei Delegati di Bacino eletti nel Consiglio Direttivo;
4. Tutte le funzioni del Coordinatore di Bacino sono proprie anche del Presidente Provinciale.

Art. 12 – Validità delle riunioni e durata delle cariche

1. Tutte le riunioni collegiali sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 di essi;
2. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione;
3. Tutte le cariche hanno durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio debbono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio.



Art. 13 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all'assemblea Provinciale con apposita delibera del Comitato Provinciale;
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

Art. 14 – Lo scioglimento e la liquidazione

1. Lo scioglimento del Comitato Provinciale deve essere proposto all'assemblea Provinciale dal Comitato Provinciale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti;
2. L'Assemblea per lo scioglimento dell'UNPLI PESCARA è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritti di voto;
3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri, nonché la devoluzione del patrimonio sociale, risolta ogni pendenza accertata, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto tra i soci.

Art. 15 – Disposizioni generali

1. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazioni del Presidente:
 - a. Per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
 - b. Per appello nominale, quanto ne faccia richiesta almeno 1/5 dei votanti.
2. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione;
3. alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell'UNPLI PESCARA possono concorrere rappresentanti solo delle Pro Loco regolarmente associate.

Art. 16 – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

1. sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Comitato Provinciale;
2. I membri del Comitato Provinciale rispondono personalmente e solidamente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito;



3. E' facoltà esclusiva dei soli membri del Comitato deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente;
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto dell'UNPLI PESCARA di attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta per il compimento di un dato atto negoziale;
5. L'UNPLI PESCARA si assume nei confronti dell'amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazione commesse dai rappresentanti dell'associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Tutte le cariche all'interno dell'UNPLI PESCARA sono gratuite;
2. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate;
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Regionale dell'UNPLI Abruzzo, alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile;
4. Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione;
5. Gli attuali Organi Provinciali restano in carica fino alla data del 31.03.2008 e comunque non oltre l'anno di rinnovo del Consiglio Nazionale previsto nel 2008;
6. Il precedente punto non trova più applicazione e quindi si considera di fatto abrogato a partire dal 01.04.2008.